

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se l'articolo 4, punto 1 del regolamento (UE) 2016/679 ⁽¹⁾, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una serie di segni, che rileva le preferenze di un utente di Internet in relazione al trattamento dei suoi dati personali in modo strutturato e leggibile meccanicamente, configura un dato personale ai sensi della menzionata disposizione nei confronti (1) di un'organizzazione di settore che mette a disposizione dei suoi membri un modello con il quale prescrive loro con quali modalità pratiche e tecniche tale serie di segni debba essere generata, conservata e/o diffusa, e (2) delle parti che hanno applicato detto modello sui loro siti Internet o nelle loro applicazioni ed hanno in tal modo accesso alla serie di segni in parola.
 - b) Se al riguardo abbia incidenza la circostanza che l'applicazione del modello implica che la serie di segni in parola sia disponibile insieme a un indirizzo IP.
 - c) Se la risposta alle questioni a) + b) determini una conclusione diversa nel caso in cui la stessa organizzazione di settore normativa in parola non ha accesso legale ai dati personali trattati dai suoi membri nell'ambito di detto modello.
2. a) Se gli articoli 4, punto 7 e 24, punto 1) del regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che un'organizzazione di settore normativa deve essere qualificata come titolare del trattamento se offre ai suoi membri un modello per la gestione del consenso che, oltre a un quadro tecnico vincolante, contiene disposizioni in cui si stabilisce dettagliatamente come i dati di consenso in parola, che configurano dati personali, debbano essere conservati e diffusi.
 - b) Se la risposta alla questione a) determini una conclusione diversa qualora tale organizzazione di settore non abbia essa stessa accesso legale ai dati personali che sono trattati dai suoi membri nel quadro di detto modello.
 - c) Qualora l'organizzazione normativa di settore sia (debba essere) qualificata come (con-)titolare del trattamento delle preferenze degli utenti Internet, se tale responsabilità (congiunta) dell'organizzazione normativa di settore si estenda automaticamente anche ai trattamenti successivi ad opera di terzi, per i quali sono state ottenute le preferenze degli utenti Internet, come la pubblicità mirata online ad opera di editori e venditori».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GU 2016, L 119, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pistoia (Italia) il 23 settembre 2022 — QX / Agos Ducato SpA

(Causa C-610/22)

(2022/C 482/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Pistoia

Parti nella causa principale

Ricorrente: QX

Resistente: Agos Ducato SpA

Questione pregiudiziale

Se «le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti» prescritte dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾ comprendano solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso.

⁽¹⁾ Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48).